



TRIBUNALE DI BENEVENTO
UFFICIO ESECUZIONI

OGGETTO: pignoramento dei beni della comunione legale dei beni da parte dei creditori particolari di uno dei coniugi.

Il Presidente della Seconda Sezione civile dott. Michele Monteleone ed i GG.EE. dott.ssa M. Letizia D'Orsi, dott. Michele Cuoco, dott.ssa Serena Berruti, nell'ottica della migliore collaborazione tra i soggetti operanti nel delicato settore delle esecuzioni immobiliari, ritengono utile fornire indicazioni in merito all'orientamento assunto, a far data dalla pubblicazione della presente nota, in tema di pignoramento di beni in regime di comunione legale ad opera del creditore particolare di uno dei coniugi, tenuto conto della nota sentenza n. 6575/2013 resa dalla Suprema Corte, modificando così ogni precedente e diverso indirizzo.

Alla luce dunque della suddetta pronuncia, si ritiene opportuno precisare quanto segue:

Il bene facente parte della comunione legale dei beni dovrà essere pignorato per l'intero anche quando ad agire è il creditore particolare del coniuge.

1..Il pignoramento deve essere trascritto contro entrambi i coniugi non soltanto perché detto adempimento garantisce più efficacemente il coniuge non debitore, ma anche perché evita il rischio di procedure contemporaneamente pendenti nei confronti di entrambi i coniugi ma non riunite perché non segnalate dall'Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare (che verifica i pignoramenti anteriori in base al nominativo del debitore, essendo i RR. II. su base personale e non reale).

2.il pignoramento deve essere notificato anche al coniuge non debitore poiché costui assume la posizione di parte processuale pur non essendo personalmente obbligato.

3.La documentazione ipocatastale depositata ai sensi dell'art. 567 dovrà riguardare entrambi i coniugi al fine di verificare se anche il coniuge non debitore abbia posto in essere atti dispositivi del bene pignorato.

4.l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. dovrà essere notificato anche ai creditori particolari del coniuge non obbligato.

5.Con il decreto di trasferimento si provvederà a cancellare anche le ipoteche eventualmente iscritte contro il coniuge non obbligato.

6.Al coniuge non obbligato sarà corrisposto il 50% del ricavato dalla vendita, al netto delle spese di procedura, che graveranno integralmente sul restante 50% , spettante al coniuge debitore.

7.Per concorrere alla distribuzione del ricavato il coniuge non obbligato non è onerato

dalla necessità di spiegare un intervento, trovando applicazione l'art. 510, ultimo comma, c.p.c.

Disciplina transitoria.

A. Nelle procedure in cui non sia stata ancora disposta la vendita o concesso il termine per l'introduzione del giudizio di divisione, dovrà essere integrato il pignoramento con relativa trascrizione, integrazione della documentazione ipocatastale e notifica dell'avviso ex art. 498 ai creditori iscritti del coniuge non obbligato.

B. I giudizi di scioglimento di comunione già introdotti proseguiranno il loro corso.

C. Qualora sia pendente il termine per l'introduzione del giudizio di divisione, a domanda della parte che vi abbia interesse, l'ordinanza che lo ha disposto potrà essere revocata con fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ai fini dell'integrazione del pignoramento e della vendita dell'intero.

D. In relazione alle restanti situazioni verrà applicato il principio di conservazione degli atti processuali che hanno raggiunto il loro scopo pratico pur essendo difformi rispetto al modello legale (art. 156 comma 3 c.p.c.) e di sanatoria delle nullità non tempestivamente impugnate con il rimedio di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

Si dispone la trasmissione della presente comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti nonché la pubblicazione sul sito del Tribunale di Benevento e l'affissione nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari .
Benevento, 8 aprile 2015

Il Presidente
Dott. Michele Monteleone

Dott.ssa M. Letizia D'Orsi

I Giudici
dott. Michele Cuoco

dott.ssa Serena Berruti